

Emergenza Ucraina: evoluzione del quadro normativo

Il recepimento del DL 17/22 diviene l'occasione per una vasta modifica delle regole di mercato: ulteriori semplificazioni per l'installazione di impianti rinnovabili, revisione delle modalità di calcolo dei prezzi in tutela, contratti di lungo termine per i fotovoltaici, lotta alla povertà energetica tra i principali provvedimenti, non tutti condivisi dal mercato. Nel frattempo procede l'implementazione degli incentivi al riempimento degli stoccaggi.

Nel corso del mese di aprile, l'intensa attività per il recepimento del Decreto bollette è divenuta l'occasione per una vasta revisione delle regole di mercato. Alcune misure hanno effettivamente il carattere di urgenza, e la loro implementazione procede velocemente, mentre altre presentano carattere strutturale e avranno effetti in tempi più lunghi. Nella **Tabella 1** vengono sintetizzati e messi in evidenza i principali provvedimenti presi da Governo e ARERA in capo ai Decreti Energia e Ucraina.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL DEL 1 MARZO 2022, N. 17 (DECRETO ENERGIA E BOLLETTE)

Sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

La scadenza a fine mese del [DL 17/2022](#) ha portato alla discussione del testo senza relazione delle Commissioni Industria e Ambiente e al rapido recepimento delle ampie modifiche proposte dalla Camera di cui segnaliamo di seguito le principali.

SOSTEGNO AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Verrà adottata una Strategia nazionale contro la povertà energetica (con decreto MiTE da emanare entro 90 giorni) per l'elaborazione di misure strutturali e di lungo periodo per contrastare la povertà energetica.

La legge n.481 del 1995 che istituisce le Autorità di regolazione viene emendata, intervenendo sui criteri in base ai quali deve essere stabilita e aggiornata la tariffa base per la fissazione dei prezzi in tutela. Al riferimento all'andamento del mercato viene infatti aggiunto quello al reale costo di approvvigionamento materia prima, lasciando all'ARERA il compito di dare indicazioni sulla definizione e determinazione del reale costo, oltre che sul relativo metodo di aggiornamento.

Vengono ampliati i criteri per la definizione degli autoconsumatori di energia rinnovabile introducendo nel criterio gli impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera che siano direttamente connessi al cliente finale con un collegamento di lunghezza inferiore a 10 Km e a cui non siano collegate altre utenze. L'accesso agli incentivi per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche) viene inoltre allargato agli autoconsumatori di energia rinnovabile che utilizzino la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consumino nei punti di prelievo nella propria titolarità.

SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZAZIONI

Le semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono potenziate. Queste riguardano:

1. l'assoggettamento alla sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) a modifiche non sostanziali che comportino un incremento della potenza installata e l'assimilazione a interventi di manutenzione ordinaria dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici che quindi non saranno subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso
2. l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) a progetti per
 - a. impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW e di potenza fino a 20 MW se localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica
 - b. impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici (compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o installati a copertura dei canali di irrigazione)

TABELLA 1. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APRILE 22 DI IMPATTO SUL SETTORE ENERGETICO

NUMERO	DATA	TITOLO	CONTENUTI	RECEPIMENTO	ATTUAZIONE
DL 4/2022	27/01/2022	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Sostegni-Ter)	- Sostegno ai clienti finali di energia elettrica e gas per il Q1-22 - Taglia profitti per rinnovabili, prima versione	Congiuntamente con il maxi-emendamento AC 3522, approvato con fiducia (in fase di pubblicazione)	Delibera ARERA 35/2022 su oneri Q1 (più DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE ARERA 29/3 - orientamenti per l'attuazione del 15-bis)
DL 13/2022	25/02/2022	Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Taglia profitti)	- Taglia profitti per rinnovabili, seconda versione		Attesa Delibera ARERA su taglia profitti
DL 14/2022	25/02/2022	Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (DL Ucraina)	Misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale: programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione a carbone e olio combustibile	Legge 28/22 del 5 aprile	
DL 16/2022	28/02/2022	Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina (Sicurezza del sistema nazionale del gas naturale - Riattivazione Carbone)	- Sicurezza dell'Offerta: poteri speciali MITE	Confluisce nel Disegno di Legge AC 3491 di recepimento del DL 14/2022	Abrogato da legge 28/22
DL 17/2022	01/03/2022	Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto energia e bollette)		Approvato in via definitiva al Senato il ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni (estensione contratti <i>long term</i> a nuovi impianti PV, piattaforma PPA, estensione aree idonee)	DM 14 marzo 22 relativo alle modalità di stoccaggio per il periodo 22-23 - Delibera ARERA 97/22 Corrispettivi trasporto - DM 1 aprile 22 relativo alle modalità di stoccaggio per il periodo 22-23 - Delibera ARERA 165/22 8 aprile Conferimento stoccaggio - ARERA consultazione schemi contratti a due vie - Delibera ARERA 189/22 Ulteriori disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio Delibera ARERA 190/22 Disposizioni in materia di conferimento della capacità di rigassificazione
DL 21/2022	21/03/2022	Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Decreto Ucraina)	- Sostegno al trasporto stradale: rideterminazione accisa per benzina e gasolio - Sostegno ai clienti finali di energia elettrica e gas: incremento supporto e rateizzazione bollette - Controllo dei prezzi: rafforzati poteri e personale Garante dei Prezzi e ARERA - Taglia profitti: 10% su maggiori profitti per tutte le imprese energetiche	Disegno di legge S. 2564	Delibera ARERA 143/22 e Determina ARERA 4/22 Modalità di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - MEMORIA ARERA PER L'AUDIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO + Parere Autorità Concorrenza in audizione al Senato 2022, N. 21
DEF 679/2022	20/04/2022	Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2022) - periodo 2022-2025	Nuove misure contro il caro energia e il caro carburanti, la creazione - a livello europeo - di un fondo energetico straordinario, per mitigare gli aumenti dei prezzi e diminuire la dipendenza dalle importazioni, la proroga del Superbonus per le villette e la revisione delle norme sulla cessione dei crediti, semplificazioni delle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili, per raggiungere e superare gli obiettivi del Pniec.		

Elaborazioni MBS Consulting

c. impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile di potenza inferiore a 300 MW

Vengono ampliati i limiti relativi alle aree industriali e agricole per l'installazione di impianti fotovoltaici e per l'accesso agli incentivi (consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza, nelle aree agricole viene soppresso il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola

ai fini dell'accesso agli incentivi statali, ammessi inoltre agli incentivi gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni).

Ampliato anche lo spettro delle aree idonee, in cui vengono incluse le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato e, con riferimento agli impianti fotovoltaici, i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali e le aree adiacenti alle reti

autostradali tra quelle individuate come idonee per legge.

SICUREZZA DELL'OFFERTA

Viene confermata la controversa misura relativa all'introduzione di un nuovo sistema di scambio di energia rinnovabile in capo al GSE, volta nelle intenzioni a garantire la remunerazione degli investimenti in fonti rinnovabili nel medio termine, la loro integrazione stabile nel mercato elettrico e il trasferimento dei benefici che ne derivano ai consumatori partecipanti al mercato elettrico stesso, ma che ha suscitato critiche sia di Confindustria (per la mancanza di indicazioni circa i prezzi di cessione) che di AIGET ed EFET (che hanno richiamato l'attenzione sugli effetti distorsivi della misura, che porta vantaggi solo per alcune aziende e costi scaricati a valle sul resto dei consumatori, oltre che sull'inadeguatezza della piattaforma GME) e che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo del mercato privato dei PPA. La legge di conversione stabilisce infatti che il GSE offra un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni e a quella di contratti di vendita della stessa energia di durata pari a quella dei relativi contratti di acquisto. Il prezzo di vendita offerto e le modalità di cessione dell'energia dovranno essere stabilite con decreto dal Mite entro 90 giorni, tenendo conto dei costi di produzione, della redditività dell'investimento e del tetto dei prezzi elettrici imposto col decreto Sostegni ter. Il MiTE stabilirà anche le procedure specifiche con cui il GSE dovrà cedere questa energia, garantendo che i prezzi da esso definiti siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna.

Con riguardo ai contratti di acquisto gas e dell'obbligo in capo al GSE di stipulare contratti di acquisto di lungo termine, viene ristretta ai clienti industriali a forte consumo di gas con priorità per le imprese prevalente consumo termico (e non come inizialmente previsto ai clienti industriali in generale) la successiva offerta, sempre in capo al GSE (a prezzi che verranno definiti da successivo decreto del Mef), dei relativi volumi.

BIOCARBURANTI PER TRASPORTO AEREO E MEZZI PESANTI

La legge rafforza il sostegno ai biocarburanti da utilizzare in purezza (biocarburanti che non vengono

miscelati con il gasolio, provenienti da filiere sostenibili, alcuni dei quali derivano dalla lavorazione industriale dell'olio di ricino, e che generano emissioni di anidride carbonica ridotte fino al 90%). A decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è portata da almeno 200.000 ad almeno 500.000 tonnellate e l'incremento annuale nel successivo triennio passa da 50.000 a 100.000 tonnellate, mentre la produzione di biocarburanti oltre le quote obbligatorie di cui sopra è incentivata tramite procedure competitive i cui criteri e modalità di attuazione vengono definiti con successivi decreti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL 2588 contestualmente all'istituzione del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti (la dotazione è pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024)

PROVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO UCRAINA: MERCATO DEL GAS NATURALE E STOCCAGGI

Numerosi nel corso del mese di aprile i provvedimenti di attuazione del [Dlgs 21/2022](#) del 21 marzo in tema di riempimento degli stoccaggi e monitoraggio del mercato del gas naturale, con un nuovo [DM](#) del MiTE del 1 aprile che supera quello precedente del 14 marzo relativo alle modalità di stoccaggio per il periodo 2022-2023, mentre l'ARERA ha aperto una [consultazione](#) su tre possibili schemi di contratti incentivanti a due vie, oltre a deliberare su corrispettivi di trasporto e conferimento dello stoccaggio ([97/2022](#) e [165/2022](#)). Da ARERA sono state inoltre pubblicate una Determina ([4/2022](#)) e una [Memoria](#) in merito all'attuazione del Decreto Ucraina, su cui ha dato un parere anche l'Autorità Concorrenza nell'[audizione al Senato n.21](#) di quest'anno.

DELIBERA ARERA 30 MARZO 22: MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI GAS

La delibera attua quanto stabilito dal Decreto Ucraina riguardo all'obbligo di trasmettere i contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano e le loro eventuali modifiche al MiTE e all'ARERA in capo ai titolari dei contratti stessi, con lo scopo di valutare, tra l'altro, alla luce dell'attuale situazione di crisi, il reale costo, storico e prospettico, per il sistema paese, delle importazioni di gas naturale, stabilendo che:

1.i titolari dei contratti di approvvigionamento

trasmettano all'AREARA copia integrale dei medesimi contratti se di durata almeno annuale

2.il Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità abbia mandato per individuare i contratti più rappresentativi e inviare richieste di informazioni relative a

- a. volumi, flessibilità e obblighi di ritiro
- b. costi fissi e variabili e formule di calcolo
- c. valuta di denominazione e pagamenti
- d. rinegoziazioni e clausole per la rideterminazione dei termini contrattuali

DM MITE 1 APRILE 2022 N.138 IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS NATURALE

Le misure del Decreto, oltre ad assegnare al gestore della rete di trasporto il compito di approvvigionarsi direttamente e iniettare in stoccaggio i volumi di gas necessari a garantire il funzionamento della rete stessa nel corso del mese di aprile, sono volte a favorire l'iniezione in stoccaggio attraverso la riduzione del rischio di prezzo prevedendo aste con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre per quanto i prodotti con iniezione mensile con i seguenti meccanismi:

- 1.prezzi di riserva nulli per la capacità
- 2.contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo (differenziale tra prezzi nel periodo di immissione e prezzi nel periodo di prelievo invernale)
- 3.adeguamento in aumento delle penali applicabili per il mancato riempimento delle capacità allocate
- 4.possibilità per le imprese di stoccaggio di consentire iniezioni (dove possibile) anche superiori a quelle conferite mediante allocazione
- 5.priorità per l'assegnazione di capacità attraverso aste ai titolari di contratti di importazione di gas con consegna ai punti di entrata della rete italiana di trasporto e ai terminali di rigassificazione italiani, o di contratti di fornitura a clienti finali ubicati nel territorio italiano.

DL ARERA 165/2022 DEL 8 APRILE: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

La delibera a seguito della limitata capacità di stoccaggio allocata in [esito](#) alle prime aste svoltesi secondo il calendario previsto dal DM del 14 marzo

2022, prevede le misure aggiuntive volte ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento di almeno il 90% della capacità di stoccaggio che si applicano alle aste settimanali previste dal 1 aprile al 31 ottobre di cui sopra.

Tra queste figura l'applicazione di un premio di giacenza alla capacità di stoccaggio allocata nell'ambito delle procedure di allocazione dei prodotti con iniezione stagionale e mensile a partire dal 1 aprile pari al prodotto della giacenza (per prodotti con iniezione mensili pari alla minore tra quella al 1 novembre 2022 e quella al termine del mese di iniezione e per prodotti a iniezione stagionale pari a quella al 1 novembre 2022) di gas dell'utente e un premio unitario stabilito in prima applicazione a 5 €/MWh.

CONSULTAZIONE ARERA 14 APRILE 22 E DELIBERA 27 APRILE 22: CONTRATTO PER DIFFERENZE A DUE VIE

Sono stati proposti tre schemi di Contratto per differenze a due vie che l'utilizzatore dello stoccaggio può sottoscrivere - per quantità sino alla capacità che gli è stata conferita - in alternativa al premio di giacenza di 5 €/MWh previsto dalla [delibera 8 aprile 2022](#). La consultazione si è chiusa il 20 aprile e l'Autorità ha successivamente deliberato scegliendo tra i tre schemi proposti il DELTA, con un ancoraggio al PSV.

La **Tabella 2** sintetizza i tre schemi di C2V proposti dall'ARERA.

In relazione a ciascun giorno del periodo di riferimento l'utente assegnatario si impegna a pagare al responsabile del bilanciamento, se positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G e il fattore p . Viceversa, se la Differenza Giornaliera è negativa, il responsabile del bilanciamento si impegna a pagarla all'utente assegnatario moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G e il fattore r . La prestazione giornaliera è per ciascun giorno del periodo di riferimento è il prodotto fra il profilo giornaliero (definito dalle società di stoccaggio e rispecchiante l'utilizzo tipico nel periodo di riferimento) e la capacità di spazio cui è associato il CD2V. I fattori p ed r sono rispettivamente la somma e la differenza tra 1 e la quota non riempita. Tutti gli schemi di contratto proposti contengono quindi un incentivo non soltanto all'acquisto della capacità di stoccaggio, ma anche al suo totale riempimento.

TABELLA 2. PROPOSTE ARERA DI SCHEMI PER C2V e SCHEMA FINALE

	SCHEMA 1: INVERNO	SCHEMA 2: DELTA	SCHEMA 3: ESTATE	DELTA CON ANCORAGGIO PSV
PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 1-11-22 al 31-3-23	dal 1-11-22 al 31-3-23	periodo iniezione	dal 1-11-22 al 31-3-23
PREZZO EFFETTIVO per ciascun giorno del periodo di riferimento	SAP	SAP meno prezzo medio approvvigionamento	SAP	PSV giorno G o CMEM (per il trimestre a cui appartiene il giorno G) meno prezzo medio approvvigionamento
PREZZO MEDIO DI APPROVVIGIONAMENTO				PSV di ciascun giorno del periodo di iniezione moltiplicato per il profilo giornaliero di iniezione
PREZZO DI RIFERIMENTO fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V	quotazioni gas PSV nel periodo di iniezione + componente commisurata ai costi e rischi del servizio per l'utente (inclusi oneri finanziari)	commisurato ai costi e ai rischi del servizio per l'utente (inclusi gli oneri finanziari)	quotazioni gas PSV nel periodo invernale meno componente commisurata ai costi e ai rischi del servizio per l'utente (inclusi oneri finanziari)	$R + Of - Pg$ dove: $R = 2 \text{ €/MWh}$, Of = onere finanziario, Pg = premio giacenza (stabilito a oggi in 5 €/MWh)
DIFFERENZA GIORNALIERA	differenza relativa a ciascun giorno del periodo di riferimento fra prezzo effettivo e prezzo di riferimento	differenza relativa a ciascun giorno del periodo di riferimento fra prezzo effettivo e prezzo di riferimento	differenza relativa a ciascun giorno del periodo di riferimento fra prezzo effettivo e prezzo di riferimento	differenza relativa a ciascun giorno del periodo di riferimento fra prezzo effettivo e prezzo di riferimento

Elaborazioni MBS Consulting

Nello schema scelto dall'ARERA sia il prezzo effettivo che il prezzo medio di approvvigionamento sono ancorati al PSV, mentre il prezzo di riferimento è definito da una componente fissa determinata in 2 €/MWh e da una componente variabile che rispecchia gli oneri finanziari associati all'immissione di gas in stoccaggio.

Rispetto a quanto proposto nel documento di consultazione sono inoltre state confermate:

- la possibilità di prevedere clausole di salvaguardia finalizzate alla sospensione parziale degli obblighi contrattuali in casi particolari, come eventi che pregiudicano il sistema di approvvigionamento del sistema del gas o il superamento di limiti di prezzo predefiniti

- la necessità di definire opportuni scambi di informazioni tra imprese di stoccaggio e responsabile del bilanciamento relativi ai rispettivi obblighi contrattuali e di limitare la possibilità di cessione delle capacità di stoccaggio e del CD2V

Vengono inoltre previste dalla delibera le tempistiche dei pagamenti (che dovrebbero essere mensili nel periodo novembre 2022 - marzo 2023) e viene prevista la possibilità di considerare i volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V come garanzia del pagamento degli importi del CD2V nei confronti del responsabile del bilanciamento.